

# Corte conti: «Rischio valanga di dirigenti esterni nella Pa»

► Squitieri: perplessità  
su mobilità dei manager  
e responsabilità contabile

**«DA SALVAGUARDARE  
L'AUTONOMIA  
DEI GIUDICI SUL DANNO  
ERARIALE  
SULLE PARTECIPATE  
MANCANO GLI OBIETTIVI»  
I DUBBI**

ROMA È lunga la lista delle «perplessità» della Corte dei Conti sul ddl di riforma della Pubblica Amministrazione. Dubbi che toccano diversi capitoli della delega, dalla dirigenza alle partecipate. In particolare, c'è il rischio di una mobilità senza confini tra pubblico e privato, che, spiega, potrebbe comportare un «più ampio» e «discrezionale ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali ad estranei». Ma non solo, la Corte rileva più di un profilo critico nella revisione delle regole sulla responsabilità amministrativo contabile. In ballo c'è infatti il danno erariale, su cui la magistratura in questione rivendica un'autonomia di giudizio.

A mettere in fila tutti gli appunti sul ddl Madia è il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, in audizione in commissione Affari Costituzionali alla Camera, dove il provvedimento è al suo secondo passaggio. La Corte rileva anche le note positive, come le novità introdotte sulla cittadinanza digitale o l'estensione del silenzio-assenso a tutte le pubbliche amministrazioni. Ancora una volta è però l'intervento sulla dirigenza, una riforma nella riforma, a sollevare i timori dei magistrati contabili: oltre al nodo dell'ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni e tra queste e il settore privato, Squitieri parla del pericolo, innescato dal ruolo unico, di una «conflittuale concor-

renza» tra gli enti pubblici per la scelta dei candidati migliori.

Le perplessità diventano poi «forti» quando si passa a considerare la revisione della responsabilità amministrativo contabile, ovvero del danno erariale. Innanzitutto, precisa, si tratta di una materia che «attiene all'ordinamento civile e non all'organizzazione amministrativa».

## COMUNI E SOCIETÀ PUBBLICHE

Inoltre se si deve mettere mano alla questione, per la Corte si dovrebbe procedere a un «organico riordino». Tuttavia per la magistratura contabile non siamo solo fuori tema: anche se si ammette il criterio dell'esclusiva responsabilità dei dirigenti per l'attività gestionale come «naturale corollario della separazione delle attività di indirizzo politico da quelle di amministrazione attiva», deve comunque «essere declinato salvaguardando l'autonomia dei giudici contabili nel ricostruire le fattispecie di danno».

Sempre sul fronte dirigenza, altri dubbi riguardano la sostenibilità finanziaria dell'obbligo per i Comuni di gestire la funzione di direzione apicale in via associata (la Corte rileva come il 57% dei comuni sia privo di dirigenti).

Squitieri si sofferma anche sulle partecipate pubbliche, su cui osserva: «manca l'esplicita indicazione di obiettivi di tipo quantitativo, espressi in termini di risparmi da realizzare, o di numero di società da aggregare o sciogliere». Un altro punto critico riguarderebbe la possibilità di ricorrere a piani di rientro, per la Corte la previsione potrebbe infatti innescare una stretta creditizia.

**R. Ec.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

